

A cura di Salvatore Cortese

Coronavirus: sospensione adempimenti e versamenti contributivi

Categoria: **Previdenza e Lavoro**
Sottocategoria: **Inps**

Con la circolare n. 37, l'Inps ha fornito le istruzioni operative conseguenti alle misure previste dal decreto-legge n. 9/2020. In particolare, il richiamato decreto ha previsto ulteriori interventi aventi ad oggetto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei territori dei comuni interessati dal diffondersi del virus COVID-2019, nonché la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per il settore turistico-alberghiero nell'intero territorio dello Stato. Ha evidenziato, tuttavia, che tali istruzioni saranno successivamente attualizzate alla luce delle nuove ulteriori norme emanate dal Governo, in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-2019.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Soggetti interessati dalla sospensione contributiva	3
Modalità di sospensione – aziende con dipendenti	4
Denuncia Uniemens - aziende con pluralità di sedi operative	6
Termini	6
Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria	6
Artigiani e commercianti	6
Liberi professionisti e committenti Gestione separata	7
Aziende agricole	8
Modalità di recupero dei contributi sospesi	8
Riferimenti normativi	9

Premessa

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, ovvero:

- ⇒ **Lombardia** – Comuni di: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
- ⇒ **Veneto** – Comune di Vo'.

Il D.L. n. 9 ha previsto, altresì, che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator **che operano su tutto il territorio nazionale** siano sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**.

NOTA BENE - l'Inps precisa, inoltre, che per espressa previsione di legge, **i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria già versati, non saranno rimborsati.**

La sospensione contributiva degli adempimenti e dei versamenti contributivi comprende anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.



Soggetti interessati dalla sospensione contributiva

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 e 8 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell'Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti di seguito indicati.

Datori di lavoro e lavoratori che operano nei comuni di cui all'All.1 al DPCM 1 marzo

- ✓ datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- ✓ lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- ✓ committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.



OSSERVA - Tali soggetti devono risultare regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed essere operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni sopra indicati.

Oggetto di sospensione sono i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale **dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.**

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall'Istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell'arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator che operano su tutto il territorio nazionale

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- ✓ i datori di lavoro privati;
- ✓ i lavoratori autonomi (commercianti);
- ✓ i committenti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale **dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.**



OSSERVA - Tali soggetti devono **risultare** regolarmente **iscritti** alle diverse gestioni ed **operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.**

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell'Istituto.

Modalità di sospensione – aziende con dipendenti

Alle posizioni contributive relative alle **aziende operanti nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1** sarà attribuito il codice di autorizzazione **"7H"**, che assume il nuovo significato di *"Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5"*.

Analogamente, le matricole aperte nei confronti delle **imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator** saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione **"7L"**, che assume il significato di *"Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n 9/2020, Art. 8"*.

Attività economiche riconducibili alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator

CSC 70501	<p><u>Alberghi (ATECO 55.10.00):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande). <p><u>Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).</u></p> <p><u>Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).</u></p> <p><u>Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. <p><u>Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).</u></p> <p><u>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; ✓ cottage senza servizi di pulizia.
CSC 50102	<p><u>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)</u></p>

<p>CSC 70501</p>	<p><u>Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. <p><u>Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).</u></p> <p><u>Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ case dello studente; ✓ pensionati per studenti e lavoratori; ✓ altre infrastrutture n.c.a.
<p>CSC 70401</p>	<p><u>Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; ✓ attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura. <p><u>Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i nuovi codici:


- ⇒ "N966", "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5";
- ⇒ "N967", "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8";

occorre, inoltre, inserire le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell'Inps da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

Denuncia Uniemens - aziende con pluralità di sedi operative

La sospensione riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens. Nell'ipotesi di azienda con un'unica matricola o autorizzata all'accentramento contributivo, ma avente sedi operative anche nei comuni di cui all'All.1, la denuncia Uniemens deve essere comunque compilata in maniera completa, esponendo, come descritto al precedente paragrafo, l'importo dei contributi sospesi (con le medesime causali). L'elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con "S".


Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria**Con il messaggio n. 23735/2007**

L'Inps ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva, non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

Artigiani e commercianti

Per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti



nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Liberi professionisti e committenti Gestione separata

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati:

- ⇒ dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
- ⇒ dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (per gli operatori del settore turistico).

In particolare:

per i compensi erogati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020



risulta sospeso l'invio dei flussi Uniemens;

per i compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020



risulta sospeso sia l'invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.

Per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 24: "sospensione contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DL 9/2020, art. 5. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020".

Per gli operatori del settore turistico (articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020), nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 25: "sospensione contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DL 9/2020, Art. 8. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020".



NOTA BENE - Ove l'azienda committente abbia sedi operative anche nei comuni di cui all'All. 1, il flusso Uniemens deve essere compilato con le indicazioni sopra riportate esclusivamente per i parasubordinati impiegati nelle unità operative oggetto della sospensione.

Relativamente ai liberi professionisti, non sono previste scadenze di versamento nel periodo di sospensione, salvo eventuali piani di rateazione.

Aziende agricole

Considerati gli adempimenti cui sono tenute le aziende assuntrici di manodopera

la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera relativi ai periodi retributivi del primo trimestre 2020 e i versamenti con scadenza 16 marzo 2020, relativi al 3° trimestre 2019.



OSSERVA - la sospensione opera altresì per i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell'Inps.

Per le aziende autorizzate all'accentramento contributivo con posizioni attive nei comuni indicati nell'allegato 1, la sospensione afferisce il solo versamento della contribuzione, fermo restando l'invio completo delle denunce di manodopera.

Per i lavoratori agricoli autonomi ed i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, non sono previste scadenze di versamento nel periodo di sospensione, salvo eventuali piani di rateazione.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

In relazione alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali prevista nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020



l'articolo 5, del citato decreto-legge n. 9/2020 dispone che gli adempimenti e i **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi vengano effettuati, a far data dal 1° maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.**



NOTA BENE - La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020. Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Con riferimento alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali prevista per le **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato



l'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 9/2020 prevede che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020**.

Riferimenti normativi

- [Circolare Inps n. 37/2019](#);
- [D.L. n. 9/2020](#);
- DPCM 1 marzo 2020.